



INDICE

PREMESSA	3
GLOSSARIO E DEFINIZIONI	4
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	6
I delitti tentati	7
Le sanzioni amministrative previste a carico dell'Ente	7
Le vicende modificative dell'Ente	8
I Reati che determinano la responsabilità dell'Ente.....	8
L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	9
Le Linee Guida delle associazioni di categoria	10
Parte Generale	12
1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE BNL	13
1 - 1 Obiettivi perseguiti	13
1 - 2 I Destinatari del Modello	13
1 - 3 Altri soggetti esterni tenuti al rispetto dei principi del Modello.....	13
1 - 4 Il Codice di Condotta	14
1 - 5 Predisposizione e aggiornamento del Modello	14
2 - ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	16
2 - 1 Struttura e composizione dell'OdV.....	16
2 - 2 Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità	16
2 - 3 Revoca	17
2 - 4 Decadenza e sospensione	17
2 - 5 Funzioni, poteri e doveri dell'OdV	18
2 - 6 Autonomia finanziaria.....	18
2 - 7 Attività di <i>reporting</i> dell'OdV al Consiglio di Amministrazione	18
2 - 8 Flussi informativi verso l'OdV	18
2 - 9 Conflitti d'interesse	20
3 - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	21
3 - 1 Comunicazione iniziale del Modello e successivi aggiornamenti	21
3 - 2 Formazione del Personale	21
3 - 3 Informazione ai soggetti esterni (Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner)	22
4 - SISTEMA DISCIPLINARE	23
Parte Speciale	26
1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	27
Obiettivi	27
Attività Sensibili	28
Fattispecie di Reato ed esemplificazione di condotte criminose	28
Principi di controllo	32



Regole di comportamento	34
2. Reati societari	37
Obiettivi	37
Attività Sensibili	37
Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose	37
Principi di controllo	39
Regole di comportamento	40
3. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, delitti di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali	42
Obiettivi	42
Attività Sensibili	42
Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose	42
Principi di controllo	48
Regole di comportamento	49
4. Reati tributari	51
Obiettivi	51
Attività Sensibili	51
Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose	51
Principi di controllo	54
Regole di comportamento	55

[ALLEGATO A - I Reati ex D.lgs. 231/2001](#)



PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello” o “MOG”) della Fondazione BNL (di seguito anche la “Fondazione”), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/05/2020, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”).

Il Modello risulta così articolato:

1. **Introduzione**, volta ad illustrare i principali contenuti normativi del Decreto;
2. **Parte Generale**, volta a dettagliare le caratteristiche del Modello adottato dalla Fondazione, nonché la composizione ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza;
3. **Parte Speciale**, avente l’obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello:

- lo **Statuto** ed il **Regolamento** della Fondazione;
- il **Codice di Condotta** del Gruppo BNP Paribas;
- i Master Service Agreement intercorrenti con BNL S.p.A.;
- l’**elenco dei Reati** ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Allegato A).



GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- “Attività Sensibile”: attività nell’ambito delle quali potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- “BNL”: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- “Collaboratori”: soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.
- “Consulenti”: coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Fondazione nello svolgimento di determinati atti, sulla base di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.
- “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.
- “Destinatari”: i soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.
- “Ente”: qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.
- “Esponenti”: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione.
- “Fondazione”: la Fondazione BNL, con sede in Roma.
- “Fornitori”: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Fondazione.
- “Illecito Amministrativo”: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- “Incaricato di pubblico servizio”: colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d’ordine né presta opera meramente materiale.
- “Modello” o “MOG”: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i suoi allegati, ossia l’Elenco dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello, ancorché non allegati (Statuto, Regolamento, Codice di Condotta).
- “Partner”: controparti contrattuali con cui la Fondazione addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.
- “Personale”: dipendenti di BNL S.p.A. che operano presso la Fondazione a titolo gratuito. Si sottolinea che alla data di predisposizione del presente Modello la Fondazione non dispone di proprio personale dipendente.



- “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, incluse le persone fisiche che assumono, ai fini della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale” e/o di “Incaricato di pubblico servizio”.
- “Pubblici Ufficiali”: ai sensi dell’art. 357 del Codice penale, sono “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
- “Reati”: i reati e gli Illeciti Amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, nel contenuto di tempo in tempo vigente.
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organo dell’Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello.
- “Soggetti Apicali”: gli Esponenti della Fondazione ed i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
- “Soggetti Subordinati”: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali.



IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il D.Lgs. n. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa nazionale ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie¹, ed ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la **responsabilità diretta dell’Ente per i Reati commessi da soggetti funzionalmente legati ad esso**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (c.d. **Soggetti Apicali**);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (c.d. **Soggetti Subordinati**).

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che (in prevalenza) consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale².

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 è che il Reato sia commesso **nell’interesse o vantaggio dell’Ente**: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente (da valutare in una prospettiva *ex ante*), indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno (dunque, verificabile solo *ex post*). Diversamente, l’Ente non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Dall’impianto del Decreto si deduce, dunque, che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito. Si tratta di un **sistema di responsabilità autonomo** che sussiste anche quando l’autore (persona fisica) del reato non è stato identificato o non è imputabile.

¹ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Eccezione fatta per gli Illeciti Amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.



La suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai **reati commessi all'estero**, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede principale.

I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo³, dei Reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, le **sanzioni** pecuniarie e le sanzioni interdittive sono **ridotte da un terzo alla metà**, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione delle sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Le sanzioni amministrative previste a carico dell'Ente

L'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 prevede misure particolarmente afflittive quali:

- la **sanzione pecuniaria**: si applica ogniqualvolta è riconosciuta la responsabilità dell'Ente in relazione a tutti i Reati previsti dal Decreto, in misura variabile a seconda della gravità del fatto e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell'Ente; in particolare, l'ammontare della sanzione è determinato dal giudice tramite un sistema commisurativo "per quote", in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549). Del pagamento della sanzione pecuniaria risponde esclusivamente l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune.
- la **sanzione interdittiva**: si applica soltanto per alcune tipologie di reato, espressamente previste dal Decreto e nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Subordinati quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (b) in caso di reiterazione degli illeciti. Nello specifico, le sanzioni interdittive sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Di regola, la sanzione interdittiva ha una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; tuttavia, per taluni reati contro la P.A., il Decreto prevede sanzioni interdittive particolarmente gravi nel caso di condanna dell'Ente⁴. Occorre altresì considerare che la sanzione interdittiva può essere applicata

³ Secondo l'art.56, comma 1, c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica...".

⁴ L'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla Legge n. 3/2019 (c.d. Legge "Spazzacorrotti"), prevede, nel caso di condanna dell'Ente per una serie di reati contro la P.A. (es. concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari,



all'Ente anche nel corso delle indagini preliminari, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l'esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'Ente e il pericolo di reiterazione del reato.

- la **confisca**: consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- la **pubblicazione della sentenza**: può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Le vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità delle persone giuridiche e l'irrogazione delle sanzioni amministrative anche in relazione alle vicende modificative dell'Ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Nel caso di **trasformazione**, resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di **fusione**, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti all'operazione.

Nel caso di **scissione parziale**, l'Ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente (tale limite non si applica agli Enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato). Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Nel caso di **cessione di azienda** o di **conferimento di azienda** nella cui attività è stato commesso il reato, l'Ente cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata all'Ente cedente, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione dell'Ente cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

I Reati che determinano la responsabilità dell'Ente

Si riporta di seguito l'**elencazione** dei Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (c.d. **reati presupposto**) e si rinvia al documento allegato per un maggior dettaglio esplicativo:

induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione), la possibilità di applicare sanzioni interdittive della durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, e della durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.



- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1 del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices).

L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede una **forma specifica di esonero** (c.d. esimente) dalla responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie per prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto.



La condizione esimente è diversa a seconda che il Reato sia commesso dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Subordinati.

Nel caso di **Reato commesso da Soggetti Apicali**, l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).

Nel caso, invece, di **Reato commesso da Soggetti Subordinati**, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La responsabilità dell'Ente è, pertanto, ricondotta alla c.d. "**colpa da organizzazione**", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione dell'Ente medesimo, idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. A tal fine, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

Inoltre, secondo quanto indicato dal legislatore, un Modello efficace richiede: (i) la verifica periodica nonché l'eventuale aggiornamento del Modello stesso, ogniqualvolta intervengono mutamenti sostanziali nell'organizzazione o nell'attività l'Ente o quando si rilevino significative violazioni delle prescrizioni; (ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida delle associazioni di categoria



Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

La Fondazione, nella predisposizione del presente documento, in mancanza di Linee Guida dedicate, ha fatto in generale riferimento alle “Linee Guida dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche” emanate dall’ABI in data 2 marzo 2004 (e successivi aggiornamenti), nonché alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti).

Dette Linee Guida sono state implementate, ove possibile, tenendo conto della struttura assai snella della Fondazione, al fine di ottenere, comunque la costruzione di un sistema, per quanto possibile, strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate nel Decreto.

Nella predisposizione del presente documento, si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.



FONDAZIONE BNL
BNP PARIBAS

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Parte Generale



1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE BNL

1 - 1 Obiettivi perseguiti

La Fondazione, condiviso lo spirito del D.Lgs. 231/2001, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della propria posizione ed immagine nonché a tutela del lavoro del Personale ed ha, quindi, ritenuto conforme alle proprie finalità procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con quanto previsto dal Decreto.

La Fondazione ritiene invero che l'adozione del Modello, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti del Personale e di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei Reati.

Attraverso il presente Modello, la Fondazione intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione dei Reati previsti nel Decreto;
- informare tutti i Destinatari della portata della normativa in questione e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione e sull'autore del comportamento illecito nelle ipotesi di commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- rendere noto a tutti i Destinatari che la Fondazione non tollera condotte che siano contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare gli eventuali soggetti esterni (Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner, ecc.) della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Fondazione;
- informare gli eventuali soggetti esterni (Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner, ecc.) del fatto che la Fondazione non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività istituzionali.

1 - 2 I Destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello gli Esponenti della Fondazione (ossia i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori) nonché il Personale (ossia, i dipendenti di BNL S.p.A. che operano presso la Fondazione a titolo gratuito).

1 - 3 Altri soggetti esterni tenuti al rispetto dei principi del Modello

Gli eventuali Consulenti, Collaboratori e i Fornitori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, alle regole e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale del presente Modello ed ai principi etici adottati dalla Fondazione, attraverso la documentata presa visione del Codice di Condotta e la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.



Lo stesso vale per gli eventuali Partner che svolgono attività sul territorio dello Stato italiano. La Fondazione provvede, inoltre, a verificare che i principi etici su cui si basano le attività del Partner risultino collimanti con quelli di cui al Codice di Condotta ed al presente Modello.

1 - 4 Il Codice di Condotta

Il Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas è parte integrante del Modello e riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di comportamento che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte dei Destinatari.

Attraverso tale strumento, la Fondazione intende formalmente adottare principi di legittimità, correttezza, trasparenza, verificabilità e legalità su cui improntare la propria attività.

In particolare, tale documento:

- definisce **mission e valori** che devono guidare e ispirare tutti i comportamenti;
- descrive le **regole di condotta** da condividere e implementare, fornendo una chiara articolazione dei comportamenti tollerati e di quelli non tollerati;
- fornisce utili **linee guida pratiche** sull'applicazione delle regole di condotta.

La Fondazione, al fine di dare concreta attuazione a quanto sancito dal Codice di Condotta, non tollererà violazioni allo stesso, e adotterà le adeguate misure nei confronti di coloro che non agiranno in conformità con il Codice, in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative interne.

La Fondazione si impegna ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività si svolga nel rispetto dei principi etici fissati dal Codice di Condotta.

1 - 5 Predisposizione e aggiornamento del Modello

In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, la Fondazione ha perfezionato la propria struttura dei controlli interni attraverso la predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che regoli lo svolgimento delle Attività Sensibili.

Nella predisposizione del presente Modello la Fondazione ha proceduto per passi logici successivi.

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione della Fondazione (Statuto, Regolamento) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad approfondire tali informazioni e procedere alla mappatura delle attività a rischio 231.

Conseguentemente, sono state identificate le Attività Sensibili e quelle strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di tali Reati.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
 - beneficenze, ossia erogazioni (dirette o indirette) in denaro o in natura ai beneficiari;
 - relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es.: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, ecc.);



- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- eventuale selezione e assunzione del personale;
- gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza.
- Reati Societari
 - gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione;
 - gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e gli altri Organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite;
 - gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
 - tutte le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, delitti di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali
 - selezione dei beneficiari e successiva erogazione di fondi (beneficenze);
 - gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali.
- Reati tributari
 - ciclo attivo e passivo;
 - gestione della contabilità;
 - gestione dei documenti contabili;
 - tutte le operazioni che possono incidere sul capitale sociale.

Sulla base della mappatura di cui sopra e tenuto conto dei presidi/controlli esistenti, sono stati definiti all'interno della Parte Speciale del Modello principi di controllo e regole di comportamento volte alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto.

L'analisi delle Attività Sensibili è un processo continuo che non si esaurisce con l'adozione del presente Modello, ma ne accompagna anche successivamente l'attuazione in modo da renderlo sempre rispondente ai cambiamenti organizzativi della Fondazione nonché all'evoluzione della normativa esterna.

In particolare, l'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei seguenti casi:

- riscontro di carenze e significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifiche dell'assetto organizzativo interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle sue attività tali da incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione dei Reati;
- identificazione di nuove Attività Sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate;
- modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (es. introduzione di nuove fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto).

È di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l'approvazione di modifiche e di integrazioni di carattere sostanziale del Modello, sulla base dei pareri e/o delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza.



In caso di coinvolgimento della FONDAZIONE BNL nell'ambito di un procedimento "231", qualora nel medesimo procedimento sia indagato il Presidente, la nomina del difensore della Fondazione è effettuata dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2 - ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Il Decreto prevede espressamente che l'Ente affidi i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV").

È necessario che l'Organismo di Vigilanza impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque soggetto della Fondazione. Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice della Fondazione.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli Esponenti ed il Personale della Fondazione.

2 - 1 Struttura e composizione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina ed alla revoca dell'Organismo di Vigilanza. Dell'avvenuta nomina dell'OdV è data formale comunicazione a tutti i livelli della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua nomina.

L'OdV è un'entità che può essere sia monosoggettiva (Organismo monocratico) sia plurisoggettiva (Organismo collegiale); stante la struttura organizzativa di snelle dimensioni che caratterizza la Fondazione, la stessa ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, attribuendo i poteri e le funzioni proprie di tale Organo ad un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità (quali meglio specificati *infra*).

2 - 2 Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dall'art. 2387 del Codice civile per gli amministratori.

In particolare, non può essere nominato componente dell'Organismo colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Inoltre, non può essere nominato alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- colui il quale abbia subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:



- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni; o per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- colui che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- colui nei cui confronti siano state applicate in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Chiunque sia candidato alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

2 - 3 Revoca

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può revocare il componente dell'OdV nel caso in cui:

- si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- il CdA venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- intervengano le cause di decadenza di seguito specificate e quando l'OdV non rispetti gli obblighi di garanzia nei confronti degli autori delle segnalazioni, con particolare riferimento all'obbligo di assicurare loro la riservatezza circa la loro identità.

La deliberazione di revoca del componente, per giusta causa, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei consensi.

2 - 4 Decadenza e sospensione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina sia:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;



- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2 - 5 Funzioni, poteri e doveri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sulla efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa della Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite dei vari soggetti all'uopo incaricati, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Fondazione nelle aree ritenute sensibili ai sensi del Decreto ed alla relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con il Collegio dei Revisori, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

L'OdV è tenuto a conservare ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni.

2 - 6 Autonomia finanziaria

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'OdV dispone non solo di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, ma anche di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un preventivo annuale, approvato dal CdA, su proposta dell'OdV stesso, che è altresì vincolato all'obbligo di rendicontazione annuale.

2 - 7 Attività di reporting dell'OdV al Consiglio di Amministrazione

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Su base annuale, l'OdV deve, inoltre, predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le risultanze dell'attività svolta, in particolare le eventuali criticità emerse;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nel medesimo rapporto, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

2 - 8 Flussi informativi verso l'OdV



L'OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari e dei soggetti esterni (Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Partner, ecc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole interne nelle materie coperte dal Decreto. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello adottato dalla Fondazione, ai fini di quanto indicato nel D.Lgs. 231/2001, tutto il Personale della Fondazione è altresì tenuto ad un obbligo di informativa verso l'OdV, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si articola nei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali, quali, a titolo esemplificativo, le informazioni inerenti il rispetto delle regole previste dal Modello;
- flussi informativi specifici per processo rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico del Personale per reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione o il suo Personale od Organi Sociali o comunque la responsabilità della Fondazione stessa;
- i procedimenti disciplinari promossi o le iniziative sanzionatorie assunte.

Il Personale coinvolto in processi sensibili deve, inoltre, segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare, tempo per tempo, i flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Tutti i flussi informativi, generali e specifici, devono essere forniti in forma scritta ed indirizzati all'OdV, tramite i canali all'uopo stabiliti.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni. L'accesso al database è consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.



A carico dell'OdV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

Segnalazioni manifestamente infondate, che siano effettuate con dolo o colpa grave, potranno dar luogo a sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante.

2.8.1 Segnalazioni Whistleblowing

Attraverso il D.Lgs. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il Legislatore ha inteso migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi e, in generale, ai comportamenti illeciti, tutelando gli autori delle segnalazioni e incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite, comprese le violazioni del Modello.

Il suddetto Decreto, in vigore dal 30 marzo 2023 è intervenuto abrogando i commi 2-ter⁵ e 2-quater⁶ dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e modificando il comma 2-bis. In particolare, il nuovo comma 2-bis sancisce che "I Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Sul punto le Linee Guida ANAC⁷ chiariscono che laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i canali interni di segnalazione vanno previsti all'interno di tali modelli o nell'atto organizzativo cui il MOG 231 espressamente rinvia.

FONDAZIONE BNL, coerentemente al suo costante impegno nel conformarsi alle normative vigenti, ha adottato un sistema di segnalazione definito nelle Procedure che disciplinano il dispositivo in materia cui si fa rinvio e che costituisce parte integrante del Modello.

L'Organismo a conoscenza di violazioni o sospette violazioni del Modello valuta l'opportunità di azioni conseguenti anche ai fini dell'eventuale attivazione del sistema disciplinare.

2 - 9 Conflitti d'interesse

⁵ L'art. 6 comma 2-ter del D.Lgs. 231/2001 prevedeva che "L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo".

⁶ L'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231/2001 prevedeva che "Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'[articolo 2103 del Codice civile](#), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

⁷ Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023



Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, un componente dell'Organismo di Vigilanza venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (anche solo potenziale), lo stesso è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo valuti e decida sulla eventuale revoca dall'incarico.

La sussistenza di una situazione di conflitto di interessi determina per il soggetto interessato l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi all'operazione o alla tipologia di operazioni sopra individuate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

In tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione ad un professionista esterno in possesso della necessaria indipendenza di giudizio;
- assicurare che il conflitto e la conseguente astensione sia formalizzata nel verbale della seduta immediatamente successiva alla individuazione del conflitto.

3 - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli.

3 - 1 Comunicazione iniziale del Modello e successivi aggiornamenti

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Fondazione a tutto il Personale; in particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera, a firma del Presidente della Fondazione, a tutto il Personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione stessa;
- l'invio del Modello, tramite posta elettronica, a tutto il Personale;
- l'inserimento del Modello sul sito internet della Fondazione.

Agli Esponenti, il Modello è illustrato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dello stesso.

La diffusione del Modello al Personale è gestita dal Segretario Generale, in stretta cooperazione con l'OdV. La Fondazione adotta idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il Personale su eventuali modifiche apportate al Modello, nonché su ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo che dovesse intervenire.

Il sistema di comunicazione è supervisionato dall'OdV.

3 - 2 Formazione del Personale

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001. In ragione dell'aggiornamento del Modello è effettuato, altresì, l'aggiornamento sistematico del materiale formativo.

Fermo restando quanto precisato nei precedenti capitoli, ossia che i soggetti che operano presso la Fondazione prestano la loro attività a titolo gratuito, in quanto già dipendenti di BNL S.p.A., si evidenzia che gli stessi:

- risultano altresì destinatari diretti del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di BNL S.p.A.;



- usufruiscono delle attività formative poste in essere da BNL S.p.A.;
- usufruiscono delle eventuali attività formative *ad hoc* organizzate dalla Fondazione.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e deve essere documentata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'OdV, per il tramite del Segretario Generale, raccoglie e archivia le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai suddetti interventi formativi.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione potrà comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

Con cadenza periodica si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

È cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con la Direzione Risorse Umane di BNL, valutare l'efficacia del piano formativo proposto, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

3 - 3 Informazione ai soggetti esterni (Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner)

Gli eventuali Fornitori, Collaboratori, Consulenti e Partner sono informati del contenuto del Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.



4 – SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti del Personale e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello e nel Codice di Condotta costituiscono illecito contrattuale.

Il presente sistema sanzionatorio prevede in carico alla competente struttura di BNL S.p.A., la consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale nonché ogni facoltà decisionale.

Su tale presupposto, la Fondazione, a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello, adotterà nei confronti:

- del Personale (dipendenti del Gruppo Bancario BNL che prestano la loro attività a titolo gratuito), il sistema sanzionatorio stabilito dal Modello 231 di BNL S.p.A. e dalle leggi che regolano la materia;
- i tutti i soggetti esterni (intendendosi per tali i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori ed i Partner, ecc.), il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti del Personale sono affidati alla competente Struttura di BNL S.p.A.

Fondazione può, in ogni caso, chiedere alla competente struttura di BNL S.p.A., per il tramite dell'OdV, di valutare la possibilità di rimuovere dall'incarico il Personale che ha violato i principi contenuti nel Modello.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla competente Struttura di BNL S.p.A. che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti del Personale, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

4 - 4.1 Provvedimenti per inosservanza da parte del Personale

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale



esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Fondazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte del Personale, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con la competente Struttura di BNL S.p.A.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del Personale della Fondazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento del lavoratore attualmente in vigore e dalle eventuali modifiche e rinnovi del contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

4 - 4.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Eventuali violazioni del Modello, direttamente ascrivibili ad uno o più componenti gli Organi Sociali, saranno sottoposti con urgenza all'esame dell'Organismo di Vigilanza che si riunirà alla presenza di almeno un componente del Collegio Sindacale. L'Organismo di Vigilanza, esaminata la questione, ne riferirà al Consiglio di Amministrazione, chiedendone, se necessario, l'apposita convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la rilevanza della tematica sottoposta, assumendo, all'esito degli approfondimenti ritenuti necessari, le conseguenti deliberazioni, inclusa l'eventuale convocazione dell'Assemblea, tenuto anche conto delle disposizioni del Codice Civile in materia e della normativa sui requisiti di onorabilità degli esponenti bancari (D.M. 161/1998).

Qualora le violazioni riguardino la maggioranza o la collegialità del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale potrà convocare, ai sensi del Codice Civile, l'Assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nelle ipotesi delle violazioni di cui sopra, in funzione della condotta, del grado di volontarietà, e dell'eventuale danno arrecato alla Società, l'Assemblea potrà comminare la sanzione della sospensione dalla carica.

Inoltre, qualora la violazione sia stata tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario si applicherà da parte dell'Assemblea la sanzione della revoca con le modalità previste dal Codice Civile.

Parimenti si procederà per le violazioni del Modello direttamente ascrivibili ad uno o più componenti del Collegio Sindacale.

4 – 4.3 Misure nei confronti dei terzi e del personale distaccato



Ogni violazione del Modello da parte di terzi ovvero da parte di altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, potrà costituire, qualunque sia il rapporto che lega questi soggetti alla Società, inadempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale.

Qualora la violazione sia imputabile ad una Società di Revisione, le relative valutazioni circa le sanzioni da applicare spettano all'Assemblea dei Soci. È fatta salva la esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice Civile.

Ogni violazione del Modello da parte del personale distaccato da altre entità deve essere comunicata all'Azienda distaccante affinché quest'ultima adotti gli opportuni provvedimenti disciplinari. Nelle more, è comunque disposto l'allontanamento del distaccato/comandato, con contestuale messa a disposizione dello stesso.

4- 4.4 Misure di tutela dei soggetti segnalanti

Qualsiasi violazione delle misure stabilite a tutela del soggetto che effettua segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 231, per il tramite dei canali di comunicazione previsti ai sensi del presente Modello, potrà costituire oggetto di sanzione disciplinare da parte della Banca.

Del pari, potranno essere passibili di sanzioni disciplinari coloro i quali effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.



FONDAZIONE BNL
BNP PARIBAS

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale



1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i principi di controllo e le regole di comportamento cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità pubbliche di Vigilanza, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Sono tenuti all'osservanza delle medesime norme comportamentali, agli stessi principi ed alle regole di seguito definite i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori che esplicano per conto della Fondazione attività aventi ad oggetto rapporti ed adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (come infra definita).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale si applica a tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le Autorità pubbliche di Vigilanza (d'ora in poi "Pubblica Amministrazione").

Ai fini del presente documento si intendono per **Pubblica Amministrazione**, in via esemplificativa:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;
- le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari, ecc..



Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- beneficenze, ossia erogazioni (dirette o indirette) in denaro o in natura ai beneficiari;
- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede della Fondazione (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali;
- eventuale selezione e assunzione del personale e successiva gestione (promozioni, incentivi, rimborsi spese);
- gestione di eventuali contenziosi e accordi transattivi;
- gestione di omaggi e spese di rappresentanza.

Fattispecie di Reato ed esemplificazione di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

- Malversazione di erogazioni pubbliche: prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Esempio:

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, ad esempio, a seguito di finanziamenti connessi all'attività di formazione del Personale, la Fondazione utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Esempio:



Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Fondazione dovesse ottenere finanziamenti a seguito di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali).

- Truffa aggravata: prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Esempio:

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Fondazione, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne autorizzazioni pur in assenza dei necessari requisiti.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Esempio:

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Fondazione dovesse ottenere l'aggiudicazione di un finanziamento a seguito della presentazione di documentazione falsa o alterata all'Ente pubblico erogante.

- Frode informatica: prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio

La Fondazione (anche attraverso suoi Consulenti o Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate e modificare (riducendolo) l'eventuale debito della Fondazione o, in alternativa, manipolare le informazioni ivi riportate.

- Corruzione:

- Corruzione per un atto d'ufficio: prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

- Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che



- riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
 - Corruzione in atti giudiziari: prevista dall'art. 319-ter c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
 - Pene per il corruttore: previste dall'art. 321 c.p., che allarga le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
 - Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali come referenti nei confronti di pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Garante Privacy, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con Fornitori, Collaboratori, Consulenti o Partner, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione. Infatti, una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tale reato, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrafatturazione).



Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione e assunzione di personale dipendente della Fondazione, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione.

La Fondazione potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso, ad esempio: i) diretta dazione di denaro; ii) elargizione di regalie di valore significativo; iii) promessa di assunzione per parenti ed affini; iv) beneficenze (erogazioni in denaro o in natura).

- Concussione: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato - al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi: 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea; 2) ai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea; 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati di corruzione e concussione.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001): prevista dall'art. 377-bis13 c.p. e costituita dalla condotta di chi induce la



persona chiamata a rispondere dall'autorità giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette.

Esempio

Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all'eventualità che la Fondazione, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità: prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando del suo ruolo o dei suoi poteri, induce indebitamente un'altra persona a dare o a promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

La fattispecie in esame si distingue dai reati di concussione e di corruzione in quanto le pressioni esercitate dal Pubblico Ufficiale non sono tali da influenzare in modo irresistibile la volontà del soggetto passivo, ma si configurano come più blande forme di condizionamento, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc..

- Traffico di influenze illecite: prevista dall'art. 346bis c.p. e costituita dalla condotta del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando del suo ruolo o dei suoi poteri, induce indebitamente un'altra persona a dare o a promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Esempio

La fattispecie in esame si distingue dai reati di concussione e di corruzione in quanto le condotte riguardano soggetti diversi dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e sono finalizzate ad esercitare pressioni sul Pubblico Ufficiale/ incaricato di pubblico servizio. E' il caso di Tizio che accetta beni, denaro, utilità non dovute per una mediazione illecita verso un pubblico ufficiale.

Principi di controllo

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice di Condotta, i valori della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;



- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche).

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice di Condotta;
- il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- eventuali contratti di *outsourcing*.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle regole previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Fondazione o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con le attività svolte dalla Fondazione o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne evidenza all'Organismo di Vigilanza. Il citato proponente non potrà agire d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte dell'Organismo stesso; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

È fatto, inoltre, divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice di Condotta e alla presente Parte Speciale in sede di:

- a) incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;



b) decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso.

È fatto altresì divieto di favorire indebitamente gli interessi della Fondazione inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice di Condotta nonché nel presente capitolo della Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente incaricati in base al sistema di poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Personale deve immediatamente segnalare la situazione agli Esponenti della Fondazione per le azioni del caso;
- il Personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso agli Esponenti della Fondazione qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti,
- le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e



responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

- la scelta dei fornitori deve rispettare quanto previsto dal Codice di Condotta e deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato. Questo al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- la corresponsione di onorari o compensi a legali, collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal soggetto competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i soggetti competenti devono tenere regolarmente in evidenza l’elenco dei professionisti/consulenti, l’oggetto dell’incarico ed il relativo corrispettivo, verificandolo periodicamente al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- il processo relativo all’erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto nei Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L’effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un’attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione. Sarà necessario, inoltre, accertarsi dell’effettivo e corretto impiego da parte dei beneficiari di quanto erogato;
- l’importo massimo disponibile per le erogazioni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le erogazioni devono comunque essere approvate da detto Organo;
- in caso di erogazioni verso Enti pubblici o soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, valgono le stesse regole di cui sopra, ovvero quanto disciplinato nello specifico Regolamento della Fondazione. In tali specifici casi, in aggiunta, ai fini di una corretta informativa e tracciabilità, i soggetti che hanno partecipato al relativo processo dovranno produrre, con frequenza e cadenza temporale, concordata con l’OdV, l’elenco delle beneficenze erogate nonché copia della documentazione prodotta;
- i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. Per garantire la conformità a queste regole, tutti i regali comunque ritenuti in linea con quanto precedentemente esposto devono essere concordati preventivamente con l’Organismo di Vigilanza. La documentazione prodotta nell’ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti;
- le spese di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate ovvero avere come finalità la promozione ed il miglioramene dell’immagine della Fondazione;



- qualora la Fondazione ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione a danno dello Stato, gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale), devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice di Condotta nonché nel presente capitolo della Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dei soggetti appositamente incaricati;
- ciascuna soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, la Fondazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

Il Personale che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.



2. Reati societari

Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i principi di controllo e le regole di comportamento cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione sono le seguenti:

- gestione della contabilità, nonché tutte le attività riguardanti la redazione del bilancio della Fondazione;
- gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e gli altri Organi Sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- tutte le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.

Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001.

Si riportano, di seguito, le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Esempio:



Tali fattispecie si configurano allorquando sono inseriti dati falsi o non corretti al fine di delineare una migliore rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Fondazione, ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Va altresì segnalato che i reati sono punibili allorquando la falsità è idonea a indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della Fondazione.

○ Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Società di Revisione, del Collegio dei Revisori o di altri Organi Sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

○ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

Esempio:

Invio, da parte della Fondazione, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Garante Privacy). Occultamento di comunicazioni dovute.

○ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

○ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)



Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

○ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

○ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Integra il reato di Corruzione tra privati, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, la condotta di colui che sollecita o riceve, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato di Istigazione alla corruzione tra privati, introdotto con D.Lgs. 38/2017, si realizza mediante:

- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- la sollecitazione per sé o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione stessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Principi di controllo

Le leggi vigenti, lo Statuto, il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice di Condotta, i valori della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;



- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche).

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
 - il Codice di Condotta;
 - la normativa esterna in materia;
 - il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- eventuali contratti di *outsourcing*.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi e delle regole previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione stessa;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (es.: Garante Privacy), dal Collegio dei Revisori.

Regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti ed i Collaboratori e i Fornitori, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi di Vigilanza o Controllo o degli Organi Sociali;
- sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;



- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza;
- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- siano effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- il Personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso all’Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un Rappresentante delle Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza la gestione da parte dei Destinatari della presente Parte Speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;
- attenersi alle linee guida/norme/disposizioni interne per la gestione della liquidità della Fondazione.



3. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, delitti di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali

Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i principi di controllo e le regole di comportamento cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 25-duodecies e 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione, sono le seguenti:

- selezione dei beneficiari e successiva erogazione di fondi (beneficenze);
- gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali.

Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 25-duodecies e 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed esempi di condotte criminose:

○ Ricettazione (art 648 c.p.)

[1]. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi



dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[II]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ne sia stato commesso un altro al quale però il ricettatore non ha in alcun modo partecipato.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Esempio:

Tale fattispecie di reato si potrebbe astrattamente configurare allorquando la Fondazione, anche in concorso con soggetti terzi/outsourcer, dovesse acquistare, ad esempio, software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

○ Riciclaggio (art 648 bis c.p.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso ne sia stato commesso un altro al quale, però, il riciclatore non ha partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi (sia sotto forma di partecipazione materiale che di istigazione) il concorso di persone nel reato,

La condotta può atteggiarsi in modi e cioè:

nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da una delle contravvenzioni indicate dallo stesso art. 648 bis;

nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza illecita del danaro, del bene o dell'altra utilità.

Esempio:

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come in concorso di reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

○ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648 bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da reato del danaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

Esempio:



Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nella Fondazione perlopiù come in concorso di reato con l'esecutore materiale (es.: beneficiario), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto della Fondazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

○ Art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

○ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

○ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.):



l'Associazione in esame è costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Esempio:

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dalla Fondazione, potrebbe verificarsi allorquando, la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti legati al terrorismo.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio:

Attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori dediti alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e alla tratta di persone ovvero allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Con riferimento ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

- Art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla condotta del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato:
 - in numero maggiore di tre e/o
 - minori in età non lavorativa e/o
 - sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Esempio:



Attraverso l'impiego di personale aventi le suddette caratteristiche presso la Fondazione oppure attraverso il ricorso a fornitori, imprese esterne ed appaltatori che impiegano il personale di cui sopra.

- Associazione per delinquere: prevista dall'art. 416 c. p. e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione di tipo mafioso: prevista dall'art. 416-bisc. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte di un'associazione, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Esempio:

Le condotte sopra descritte, alla luce dell'attività prestata dalla Fondazione sembrerebbero essere di remota attuazione. Potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorché la Fondazione dovesse ricorrere a fornitori di beni o servizi ovvero selezionare come potenziali destinatari della beneficenza soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

- Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali
Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:
 - sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono: 1) associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.); 2) associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 3) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 4) traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni); 5) reati di intralcio alla giustizia, quali: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337 c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).



Principi di controllo

Le leggi vigenti, lo Statuto, i Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice di Condotta, i valori della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche).

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati previsti dal presente Protocollo, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale – nelle rispettive competenze – sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice di Condotta;
- il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- eventuali contratti di outsourcing.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella presente Parte Speciale, nonché a quanto stabilito dalle disposizioni (sia esterne che interne) in materia di lotta al riciclaggio e al terrorismo.

I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare si impegnano al rispetto dei seguenti divieti:

- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al D.Lgs. 231/2007, in particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, la Fondazione, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, rispetta le



disposizioni contenute nella normativa vigente e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Fondazione, fatta eccezione per le spese di importo contenuto gestite con la “piccola cassa” della Fondazione stessa il cui limite è, di norma, non superiore a 100,00 Euro;

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l’acquisto, la ricezione o l’occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l’esecuzione;
- assumere/impiegare minori in età non lavorativa;
- assumere personale senza il permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o non valido.

Regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati anzidetti, tutti i soggetti coinvolti nel processo in esame, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- siano impedito operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
 - accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- il processo relativo all’erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L’effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un’attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione. Sarà necessario, inoltre, accertarsi dell’effettivo e corretto impiego da parte dei beneficiari di quanto erogato;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo inerente alla scelta dei beneficiari e alla relativa erogazione dei fondi;
- instaurare rapporti solo con beneficiari, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Fondazione;
- approfondire l’identificazione dei beneficiari e dei partner soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;



- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner operanti in settori che possano presentare potenzialmente il profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- inoltrare all'Organismo di Vigilanza una segnalazione quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- richiedere e verificare (prevedendo anche specifiche clausole contrattuali) che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
 - protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore;
- nell'ambito del processo di selezione e assunzione di personale o collaboratori è necessario:
 - qualora il candidato non sia un cittadino italiano, acquisire il permesso di soggiorno e verificare la validità dello stesso;
 - rispettare gli obblighi di legge in tema di: i) tutela del lavoro minorile e delle donne; ii) impiego di lavoratori stranieri; iii) condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; iv) diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, ecc.).



4. Reati Tributari

Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i principi di controllo e le regole di comportamento cui i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che gli Esponenti, il Personale, i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori della Fondazione devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nella Fondazione, sono le seguenti:

- Gestione delle procedure acquisitive di beni, servizi e incarichi anche professionali
- Gestione delle attività contabili e fiscali
- Gestione della documentazione contabile
- Operazioni che possono incidere sul capitale sociale

Fattispecie di Reato ed esemplificazioni di condotte criminose

Le fattispecie di seguito elencate sono state incluse nel catalogo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel nuovo art. 25-quinquiesdecies.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e nel prosieguo descritti, è ora applicabile all'ente la sanzione pecuniaria:

- fino a cinquecento quote per i reati di cui all'art. 2, comma 1, all'art. 3, all'art. 8, comma 1;
- fino a quattrocento quote per le ipotesi attenuate di cui all'art. 2, comma 2-bis e all'art. 8, comma 2-bis, nonché per il reato di cui all'art. 10 e per i reati di cui all'art. 11.
- fino a 300 quote per il reato di cui all'art. 4;
- fino a 400 quote per i reati previsti dagli artt.li 5 e 10-quater.

Se poi, in seguito alla commissione di uno di tali reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo e si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (il divieto di pubblicizzare beni o servizi).



Come noto, il d. lgs. n. 231/2001, all'art. 19, prevede, in caso di condanna dell'ente, l'applicabilità a quest'ultimo della *confisca* di prezzo o profitto ricavati dal reato, anche nella forma c.d. per equivalente; principio questo che rimane ovviamente fermo anche per i 'nuovi' reati tributari.

Il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Si punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi (di seguito II.RR) o sul valore aggiunto (di seguito I.V.A.), avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, vale a dire registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie o detenendoli a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La modifica introdotta dal su citato art. 39, comma 1, alla lett. a), rende praticabile anche il fermo di cui all'art. 384 c.p.p. I restanti riflessi processuali sono inalterati: nel giudizio ordinario è prevista l'udienza preliminare; la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica; l'arresto in flagranza è facoltativo ex art. 381 c.p.p.; sono adottabili misure cautelari personali, anche custodiali. Quanto alla prescrizione, invece, il termine sale a 10 anni e 8 mesi in applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto siano elevati di un terzo. Sempre l'art. 39, comma 1 (questa volta alla lett. b), ha introdotto nell'art. 2 una circostanza attenuante con il nuovo comma 2-bis, stabilendo che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro la cornice edittale è ridotta in un range da un anno e sei mesi a sei anni.

(2) Il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 d. lgs. n. 74/2000). Ad essere punito con la reclusione da tre a otto anni è qui chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le II.RR. o l'I.V.A., indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi (vale a dire registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie o detenendoli a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Il tutto, sempre che ricorrano *congiuntamente* le seguenti condizioni:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche con riferimento a questa (come si vede, più complessa) fattispecie, la modifica contenuta nel su citato art. 39, comma 1 (in questo caso, lett. c) rende praticabile anche il fermo di cui all'art. 384 c.p.p. I restanti riflessi processuali sono inalterati: nel giudizio ordinario è prevista l'udienza preliminare; la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica; l'arresto in flagranza è facoltativo ex art. 381 c.p.p.; sono adottabili misure cautelari personali, anche custodiali. Quanto alla prescrizione, il termine sale a 10 anni e 8 mesi in applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto siano elevati di un terzo.



(3) Il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 d. lgs. 74/2000). In questo caso si punisce con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle II.RR. o dell'I.V.A., emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Rispetto a questa fattispecie valgono, *mutatis mutandis*, le considerazioni svolte con riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al precedente par. (1). La modifica (contenuta sempre nell'art. 39, comma 1, questa volta alla lett. n) rende praticabile il fermo di cui all'art. 384 c.p.p., mentre i restanti aspetti processuali rimangono sostanzialmente immutati. Il giudizio ordinario prevede l'udienza preliminare, benché la competenza appartenga al Tribunale in composizione monocratica. L'arresto in flagranza resta facoltativo ex art. 381 c.p.p. e sono adottabili misure cautelari personali, compresa la custodia cautelare in carcere. Come per il reato di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000, il termine di prescrizione sale a 10 anni e 8 mesi in applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto siano elevati di un terzo. Si segnala infine che, sempre con la riforma di cui ci stiamo occupando, è stata introdotta, per la fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, una circostanza attenuante (allocata, nel d. lgs. 74/2000, in un nuovo comma 2-bis dell'art. 8), in base alla quale se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

(4) Nel caso dell'**occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 d. lgs. 74/2000), viene punito con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le II.RR. o l'I.V.A., ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Rispetto a questa fattispecie risulta elevato il termine di prescrizione da 8 anni a 8 anni e 4 mesi, e sono inoltre adottabili fermo e arresto in flagranza, oltre che le misure cautelari personali.

(5) Al reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11 d. lgs. 74/2000, vanno in realtà ricondotte due diverse tipologie di comportamento.

(a) La prima, descritta nel primo comma, viene punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, e consiste

-nell'alienare simulatamente

-ovvero nel compiere, su beni propri o altrui, atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva,

al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (pena che sale da uno a sei anni se l'ammontare delle imposte, comprensive di sanzioni ed interessi, risulta superiore a duecentomila euro). Come il riferimento alla 'idoneità' degli atti fraudolenti posti in essere sta a significare, la fattispecie -almeno nella parte in cui fa riferimento agli 'altri atti'- è da considerarsi reato di pericolo concreto, e dunque l'effettiva idoneità della condotta ad ingannare l'amministrazione e ad inquinare la procedura coattiva andrà verificata di volta in volta. Si ritiene d'altra parte che la condotta fraudolenta non presupponga necessariamente un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo da parte dell'amministrazione tributaria, la quale ben può rappresentare una mera, futura evenienza che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare.



(b) L'altra condotta, descritta nel secondo comma, consiste invece nel comportamento di chi "indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (...) al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori" (la pena in questo caso è della reclusione da sei mesi a quattro anni, pena che aumenta da uno a sei anni se 'l'ammontare' falsificato è superiore a duecentomila euro). Il fatto che in questo caso non compaia alcun riferimento alla 'idoneità ingannatrice' della condotta, induce a ritenere che, a differenza della fattispecie del primo comma, si sia qui di fronte ad un reato di pericolo astratto-presunto, e che dunque la legge non imponga (almeno nella fase di contestazione dell'illecito) di verificare se quella condotta abbia effettivamente pregiudicato l'interesse riscossivo dell'amministrazione.

In entrambe le fattispecie il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte). L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel senso che la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Principi di controllo

Le leggi vigenti, lo Statuto, i Regolamenti delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, il Codice di Condotta, i valori della Fondazione, nonché le regole contenute nel presente Modello devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, all'interno della Fondazione:

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità sostanziale (cartacea o informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche).

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati previsti dal presente Protocollo, tutti i Destinatari, nonché i Consulenti, i Collaboratori ed i Fornitori, come definiti nella Parte Generale – nelle rispettive competenze – sono tenuti a rispettare:

- le regole stabilite nella presente Parte Speciale del Modello;
- il Codice di Condotta;
- il Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari;
- eventuali contratti di outsourcing.



Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili agli Esponenti, al Personale, ai Consulenti, ai Collaboratori ed ai Fornitori della Fondazione, nonché a quanti - pur non rientrando nelle predette categorie - sono tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'art. 25-quinquiesdecies.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nella presente Parte Speciale.

I Destinatari della presente Parte Speciale non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato esposte ed in particolare si impegnano al rispetto dei seguenti divieti:

- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui alla presente parte speciale;
- inserire in dichiarazione documenti contabili inesistenti soggettivamente/oggettivamente;
- trasferire denaro, beni, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'attività di ricerca e realizzo da parte dell'Erario.
- Occultare, distruggere la contabilità.

Regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati anzidetti, tutti i soggetti coinvolti nei processi in esame, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità;
- il processo relativo all'erogazione di beneficenze (dirette o indirette), in denaro o in natura, deve essere svolto nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, tempo per tempo vigenti. L'effettiva erogazione della beneficenza deve essere pertanto preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione della domanda presentata dai potenziali beneficiari, da parte dei soggetti competenti della Fondazione;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo inerente alla scelta dei beneficiari e alla relativa erogazione dei fondi;
- instaurare rapporti solo con beneficiari, partner e fornitori dei quali sia stata accertata l'esistenza, ed operatività;
- approfondire l'identificazione dei beneficiari e dei partner soprattutto qualora sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner che possano presentare potenzialmente rischi connessi con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;



- inoltrare all’Organismo di Vigilanza una segnalazione quando si rilevino situazioni da cui si possa evincere il fumus della commissione dei reati in questione;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna.
- Verificare l’esistenza della società fornitrice e la sua operatività (visura camerale, fatturato, numero di dipendenti);
- Verificare che il prezzo valore dei beni o dei servizi sia in linea con quello normalmente praticato;
- Verificare che l’oggetto dell’attività del fornitore sia coerente con la prestazione fatturata;
- Verificare l’interlocutore del fornitore (indirizzo di mail utilizzato, posizione ricoperta);
- istituire un registro degli ordini;
- assicurare il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma;
- prevedere, per le prestazioni professionali, l’inserimento nel contratto di affidamento dell’incarico dell’ammontare delle spese eventualmente rimborsabili, ove ammesse, i limiti temporali ed eventuali proroghe o deroghe ammesse e il riferimento a tariffari pubblici, ove presenti;
- verificare la compatibilità del curriculum vitae dei professionisti con le specifiche prestazioni richieste;
- formalizzare il divieto di elargire compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- Inserire, negli accordi di fornitura, di prodotti e servizi qualificati come sensibili, clausole di salvaguardia che prevedano la risoluzione anticipata o immediata del rapporto qualora si verificano comportamenti in contrasto con le regole evidenziate nel Codice Etico e nel modello di Organizzazione della Società.
- I fornitori devono produrre certificato penale generale e carichi pendenti degli apicali (anche con autocertificazione) del fornitore stesso e certificato delle sanzioni amministrative e carichi pendenti per l’ente (anche con autocertificazione).
- in occasione di operazioni di approvvigionamento di beni e servizi, verificare l’esistenza “fiscale” della controparte mediante la verifica del numero di partita iva avvalendosi dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (servizi “Verifica partita iva” e “Controllo partite iva comunitarie” – VIES), avendo cura di conservare l’esito delle interrogazioni ai sistemi;
- coinvolgere in modo effettivo e preliminare l’Organismo di Vigilanza in caso di operazioni straordinarie poste in essere dalla Società.